



COMUNE DI CANOLO

89040 - Provincia di Reggio Calabria

_____....._____
Tel. Centr. 0964 -323005 – Sindaco 0964 – 323088 – Fax. 0964 – 323818
Partita IVA - 00709150809 Cod. Fisc. - 81001710805

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DI UN ABUSO EDILIZIO

L' anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale sita in Canolo – Via Roma n. 38 , con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge,

TRA

Il Rag. Trimarchi Francesco Antonio, il quale interviene nel presente atto nella qualità di responsabile dell'Ufficio Amministrativo e, quindi, in nome e per conto del Comune di Canolo (R.C.)

E

_____, nato a _____ il _____, iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio in _____ in Via _____ n° _____, (C.F. _____) Partita IVA (_____),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

(Affidamento incarico)

1. Il comune di Canolo (R.C), di seguito denominato esclusivamente "Comune", affida, al professionista, di seguito denominato esclusivamente "professionista" che accetta, l'incarico per la verifica di un abuso Edilizio in esecuzione della Determina del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo. n° _____ del _____ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata.

Art. 2.

(Oggetto dell'incarico)

1. Il professionista si impegna ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di Canolo, relativo alla verifica di un abuso edilizio

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi al Decreto Legislativo del 18/04/2016 n° 50, ed a tutte le vigenti leggi in materia di opere pubbliche ivi comprese quelle regionali, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento .

Art. 3.
(Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n.143 e s.m.i., della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 4.
(Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono in:
 - Sopralluogo presso l'immobile interessato;
 - Relazione tecnica in merito all'epoca della realizzazione dell'immobile ed alla sussistenza o meno di abusivismo edilizio;

Art. 5.
(Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. Fermo restando la proprietà intellettuale di quanto redatto a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Art. 6.
(Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
2. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7.

(Durata dell'incarico)

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono : **15 giorni dalla comunicazione dell'incarico;**

Art. 8
(Penali)

1. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori appaltati, comporta una penale pari al 5% dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini previsti.

Art. 9
(Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10
(Determinazione dei compensi)

Il compenso onnicomprensivo di onorario, spese e oneri riflessi è di €. Oltre IVA

Art. 11.
(Modalità di corresponsione dei compensi)

La liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura elettronica, successivamente alla presentazione della relazione richiesta in un'unica soluzione;

Art. 12.
(Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al competente foro di Locri, con esclusione del collegio arbitrale;

Art. 13.
(Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per entrambe le parti, non essendo soggetto a controllo e, sottoscritto, in esecuzione di apposita determinazione esecutiva a tutti gli effetti di Legge.
2. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 534/72.

Il Professionista:

Il Responsabile del Servizio